

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1087

Cont. n. 359/15/SH/GR. Regione Puglia –appellante- c/Omissis. Consiglio di Stato (RG.: 1958/2018). Ratifica incarico difensivo Avv. Isabella Fornelli, legale interno.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di P.O., coadiuvato dal Funzionario istruttore e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- La Regione Puglia ha proposto dinanzi al Consiglio di Stato (RG 1958/2018) appello avverso la sentenza n. 1988/17 resa dal TAR Lecce pronunciato sul ricorso R.G. 884/15, dapprima a mezzo dell'Avvocato regionale Adriana Shiroka, collocata in quiescenza in pendenza del giudizio *de quo*, successivamente – giusta dgr n. 187/2019- a mezzo dell'Avv. regionale Maria Grimaldi.

- Con mail del 12/5/2021, l'avv. regionale Scagliola, officiato in altro giudizio iscritto al n. di RG 1584/2016 promosso da Omissis innanzi al TAR Lecce, volto ad ottenere l'annullamento del *“Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni dialitiche da parte di Strutture Sanitarie Private per l'intero anno 2016” stipulato in data 29.09.2016 tra Omissis e la ASL TA, nella parte in cui è stabilito che dalle prestazioni sanitarie che Omissis si impegna ad erogare in relazione alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, restano escluse le “prestazioni contrassegnate con la lettera H, erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero” (art. 1), ed è altresì previsto che “la ASL TA si impegna a remunerare le prestazioni dialitiche a tariffa intera, per importi mensili corrispondenti al numero dei pazienti in carico al 31.12.2009, pari a n. 129, nel rispetto della potenzialità erogativa di cui alla colonna “G” richiamata nella parte espositiva (n. 13.104 prestazioni annue); per l'anno 2016, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni in favore di tutti i pazienti in carico alla data del 31.12.2009, le prestazioni erogate in eccesso rispetto al limite di cui al comma precedente (rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene) sono remunerate applicando la regressione tariffaria del 30 per cento (art. 7, comma 3, L.R. 4/2010)” (art. 4, commi 1 e 2)”, nonché “della deliberazione del D.G. n. 1650 del 2.8.2016 con cui la ASL TA ha deliberato di procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione, precisando che “le prestazioni contrassegnate con la lett. H sono erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero”...], ha trasmesso copia della sentenza non definitiva n. 761 del 29/04/2021, con la quale il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha*

- rigettato *“la domanda della ricorrente, in relazione alla censura concernente il meccanismo della regressione tariffaria, nonché in quella concernente l'accertamento del diritto alla determinazione del tetto massimo di prestazioni erogabili in ragione dell'impiego di n. 13 posti rene presso la struttura di Taranto;”*

-sospeso *“per il resto, l'odierno giudizio, sino alla definizione del giudizio attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato (ric. n. 6705/17)”*.

-Tanto premesso, al fine di formulare richiesta di fissazione dell'udienza di merito nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 1958/18), sulla base dell'istruttoria svolta dall'Avvocato regionale incaricato, il Presidente della G.R ha conferito in data 19/05/2021, mandato difensivo all'avv. Isabella Fornelli unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Grimaldi, già costituita nel giudizio *de quo*.

-Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi il mandato conferito dal Presidente in data 19/05/2021 all'avv. Isabella Fornelli, legale interno, quale estensione della difesa già in essere in relazione al giudizio in oggetto, pendente innanzi al Consiglio di Stato (RG.: 1958/2018).

-Si dà atto che la Legge Regionale n. 18/2006, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati Regionali, nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita regolamentazione da parte dell'Ente.

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse

Sezione di spesa: Sanità

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul Burp, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.

- La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

- Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura Regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di ratificare il mandato conferito in data 19/05/2021 all'avv. Isabella Fornelli, legale interno, quale estensione della difesa già in essere in relazione al giudizio in oggetto, pendente innanzi al Consiglio di Stato (RG.: 1958/2018).
2. di dare atto che il compenso dell'Avvocato Regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli Avvocati dell'Avvocatura Regionale.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella versione con gli omissis con esclusione dell'allegato riportante dati riservati e/o sensibili.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della G.R. , è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Enrica Messineo

Il responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Francesca Chiarolla

L'Avvocato Coordinatore: Avv. Rossana Lanza

**IL PRESIDENTE
(Dott. Michele Emiliano)**

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del Procedimento, titolare di P.O., dal Funzionario istruttore e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare il mandato conferito in data 19/05/2021 all'avv. Isabella Fornelli, legale interno, quale estensione della difesa già in essere in relazione al giudizio in oggetto, pendente innanzi al Consiglio di Stato (RG.: 1958/2018).
2. di dare atto che il compenso dell'Avvocato Regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, ratione temporis applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli Avvocati dell'Avvocatura Regionale.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella versione con gli omissis con esclusione dell'allegato riportante dati riservati e/o sensibili.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE